

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 20 giugno 2019



APPALTI

Sole 24 Ore 20/06/19 P. 31 ILLECITI NEGLI APPALTI, PIU' POTERE ALLA PA LATOUR GIUSEPPE 1

EQUO COMPENSO

Sole 24 Ore 20/06/19 P. 32 SULL'EQUO COMPENSO LA GIUSTIZIA PROMETTE MODIFICHE VELOCI NEGRI GIOVANNI 2

DECRETO CRESCITA

Italia Oggi 20/06/19 P. 1 MANCATI PAGAMENTI, AIUTI ANCHE AI PROFESSIONISTI CHIARELLO LUIGI 3

Italia Oggi 20/06/19 P. 28 INCENTIVI DI MASSA AL DIGITALE LENZI ROBERTO 5

REGIME FORFETTARIO

Italia Oggi 20/06/19 P. 31 FORFETTARIO, AUTOANALISI SUI LIMITI PROVINO GIULIA 6

UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore 20/06/19 P. 1 LE UNIVERSITA' ITALIANE AVANZANO MA SONO LONTANE DAI VERTICI INTERNAZIONALI BARBIERI FRANCESCO 7

SUPERAMMORTAMENTO

Sole 24 Ore 20/06/19 P. 1 INVESTIMENTI TORNA IL SUPER AMMORTAMENTO MA SOLO A PARTIRE DA APRILE 2019 9

PROGETTO ITALIA

Sole 24 Ore 20/06/19 P. 19 PROGETTO ITALIA, VERSO LA CHIUSURA IN TRE SETTIMANE GALVAGNI LAURA 11

RISPARMIO ENERGETICO

Sole 24 Ore 20/06/19 P. 28 ECO E SISMABONUS IN CINQUE ANNI, ORA SI PUO' ANCHE CEDERE A TERZI FOSSATI SAVERIO 12

Illeciti negli appalti, più potere alla Pa

CORTE DI GIUSTIZIA UE

L'esclusione dalle gare per macchie nel curriculum è discrezionale

Bianchi (Ance): «Troppe incertezze, servono altre correzioni al Codice»

Giuseppe Latour

L'esclusione dalle gare, operata sulla base del curriculum delle imprese, va configurata come un potere discrezionale della pubblica amministrazione. E non può essere agganciata in nessun caso ad automatismi, come la pronuncia di una sentenza di condanna.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ieri (causa C-41/18) ha esaminato uno dei passaggi più contestati della storia dell'ultimo Codice appalti (Dlgs 50/2016): l'articolo 80, comma 5 lettera c). Un passaggio, peraltro, analizzato da una larghissima giurisprudenza italiana, sia dei Tar che del Consiglio di Stato, e integralmente riscritto di recente dal decreto semplificazioni (Dl 135/2018). I giudici lussemburghesi, va sottolineato, hanno esaminato la versione precedente del testo, dichiarandone il contrasto con i principi comunitari. Ma sono giunti a conclusioni che, comunque, sono destinate ad avere un impatto fortissimo sull'applicazione futura di queste regole.

La norma sui gravi illeciti professionali è di derivazione comunitaria: nasce da una direttiva (2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4) che punta a dare alle stazioni appaltanti la possibilità di escludere da una gara operatori economici che, nella loro storia professionale, si siano dimostrati inaffidabili in diversi modi. La vecchia versione

dell'articolo 80, secondo il giudice del rinvio (il Tar Campania), avrebbe azzerato il potere discrezionale della Pa, agganciando in modo automatico l'esclusione a situazioni come la risoluzione di un contratto contestata in giudizio.

Anche se l'ultima versione della norma è stata in parte corretta, la sentenza di ieri raggiunge conclusioni comunque molto rilevanti: soprattutto le linee guida n. 6 dell'Anac hanno, infatti, già provato a tipizzare le situazioni che possono portare all'esclusione delle imprese (anche se l'Anac - va sottolineato anche questo - ha sempre parlato di potere discrezionale pieno della Pa).

Ora la Corte di Giustizia Ue traccia una linea netta e afferma chiaramente un principio, opposto a quello della tipizzazione: la possi-

bilità di escludere un'impresa per gravi illeciti è un potere discrezionale della Pa e non può essere paralizzato dalle prerogative di soggetti terzi. Ad esempio, la semplice decisione di contestare in giudizio a un'impresa carenze di esecuzione di un appalto non può portare obbligatoriamente all'esclusione automatica. È la Pa che indice la sua gara ad essere completamente padrona della selezione dei suoi offerenti, senza vincoli esterni.

«Questa decisione - spiega Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche - conferma, ancora una volta, che questa norma è nata male, per effetto delle richieste che ci sono arrivate dall'Europa, e ha creato una marea di problemi applicativi». L'interpretazione della Corte Ue, per Bianchi, procede su questa china: «Affermare la piena discrezionalità è negativo per le imprese, perché non dà certezze, ma anche per le pubbliche amministrazioni, perché nessuna Pa si prenderà adesso la responsabilità di avviare un'esclusione, esponendosi a un ricorso e al blocco immediato dell'appalto». Il meccanismo potrebbe essere sostenibile per gli uffici legali delle Pa più strutturate ma, di certo, non per i piccoli Comuni.

L'articolo 80, quindi, nonostante le indicazioni che arrivano dall'Europa, dovrebbe essere oggetto di altre correzioni. Per l'Ance, «serve una tipizzazione, anche non esaustiva, dei casi che possono portare all'esclusione. E bisogna circoscrivere le situazioni che possono essere considerate rilevanti, almeno al livello delle sentenze di primo grado». Non è possibile, cioè, escludere un operatore che sia soltanto indagato. La riforma continua sui gravi illeciti professionali non sembra, insomma, destinata ad arrestarsi dopo questa pronuncia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull'equo compenso la Giustizia promette modifiche veloci

ALBI & MERCATO

Incontro al ministero con il Consiglio forense sulle correzioni possibili

Gli avvocati propongono un'Autorità garante per le libere professioni

Giovanni Negri

Tempi brevi per mettere a punto correttivi all'equo compenso. Li hanno promessi il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone e il consulente giuridico per le libere professioni del ministero della Giustizia Alfonso Bonafede, Pietro Gancitano, nell'incontro con il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin.

Nel corso dell'incontro, e in

previsione di una riconvocazione a breve del tavolo, Mascherin ha sottolineato le principali criticità sinora emerse sulla corretta applicazione della normativa sull'equo compenso e ha anche prefigurato alcune soluzioni, tra le quali l'estensione dell'obbligo alla pubblica amministrazione e agli enti di riscossione, il chiarimento che l'equo compenso si applica anche ai singoli contratti e agli accordi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

Tra i diversi suggerimenti anche quello di istituire una Autorità garante del mercato delle professioni che vigili sul rispetto dell'equo compenso da parte dei committenti con poteri sanzionatori e l'espressa previsione della legittimazione delle rappresentanze di categoria a esercitare la class action a tutela dei professionisti.

Dai due rappresentanti del ministero della Giustizia è arrivata

un'indicazione di ampia disponibilità a raccogliere le proposte dell'avvocatura, mettendo a punto un testo normativo che intervenga sui punti critici indicati e altri ancora, da preparare in tempi brevi e da inserire magari nell'ampio ventaglio di provvedimenti, per ora annunciati, ma che il ministero intende mettere in campo nell'arco delle prossime settimane, da processo penale a quello civile.

Di certo quello dell'estensione della disciplina dell'equo compenso rappresenta uno degli snodi-chiave, sollecitato a più riprese, per esempio, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Mentre la pubblica amministrazione, dai Comuni alle Regioni, continua a essere in larga parte refrattaria e più volte sono stati segnalati bandi nei quali il lavoro gratuito dei professionisti è ricorrente.

RIPRODUZIONE RISERVATA



DECRETO CRESCITA

**Mancati
 pagamenti,
 aiuti anche
 ai professionisti**

Chiarello a pag. 29

DECRETO CRESCITA/Si amplia l'ombrello del fondo mancati pagamenti. Ok agli acconti

Esteso il fondo anti-fregature
Finanziamenti a tasso zero anche ai professionisti creditori

Pagina a cura
 DI LUIGI CHIARELLO

Il fondo anti-fregature apre ai professionisti. Oltre alle pmi in crisi per via di debitori insolventi, anche chi esercita attività professionale potrà accedere ai finanziamenti agevolati del fondo per le vittime dei mancati pagamenti (ex art. 1, commi 199-202 della legge n. 208/2015). Le attività richiedenti devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle aziende debtrici imputate. I loro incassi, dunque, sono bloccati per via delle contestazioni mosse ai debitori. Sempre per il me-

desimo fondo arriva la possibilità di un acconto: in attesa delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di accesso agli aiuti (ad opera del ministero dello Sviluppo economico), chi ha subito una fregatura potrà incassare il 50% del dovuto. Il saldo a verifiche completate. Lo prevede il decreto Crescita (dl n. 34/2019), all'esame dell'aula della Camera.

Questa sorta di ombrello di stato ha ampliato la sua portata nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del provvedimento. Il testo è stato emendato, estendendo il novero delle fattispecie di reato, che assumono rilievo ai fini dell'accesso ai benefici da parte dei creditori. Accanto ai

reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di stabilità 2016, il decreto crescita estende i benefici alle attività che subiscono uno stop degli incassi per via di reati contestati ai debitori, disciplinati dalla legge fallimentare: la bancarotta fraudolenta, la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito. Si allunga, dunque, l'elenco delle fregature per cui è possibile accedere ai finanziamenti agevolati. E, di conseguenza, si amplia la platea dei beneficiari potenziali.

Infine, il decreto Crescita estende anche il ventaglio dei debitori per cui le attività creditrici potranno chiedere

aiuto. Tra questi rientrano «i soggetti diversi dalle aziende», se operanti nell'ambito delle attività di impresa, purché coinvolti in procedimenti penali per i reati in questione.

Le richieste di sostegno al Mise devono essere inviate mentre è in corso il processo, nei diversi gradi di giudizio. Il finanziamento (a tasso zero) può arrivare a un massimo di 500 mila euro. L'importo concesso è calcolato in base alla somma dei crediti documentati vantati dal beneficiario nei confronti delle imprese debtrici alla data di presentazione della domanda. E non va oltre le sue capacità di rimborso.

© Riproduzione riservata



Le novità per le imprese nel decreto Crescita

<i>Pmi edili creditrici della p.a.</i>	Garanzia speciale per le pmi edili creditrici verso le p.a. In difficoltà nel restituire finanziamenti alle banche. L'accesso è esteso alle pmi con ipoteca su immobili, che rischiano di finire in centrale rischi. La garanzia non supera l'80% dell'esposizione e non supera 2,5 mln
<i>Incentivi alla rottamazione</i>	Esteso l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli anche a ciclomotori e moto elettrici, ibridi di tutte le categorie I, a prescindere dalla potenza: contributo del 30%, fino a un massimo di 3 mila euro. La rottamazione riguarda veicoli euro 0, 1, 2 e 3
<i>Credito e minibond garantiti</i>	Garanzia di stato, a titolo oneroso, fino a 5 mln di euro a copertura di finanziamenti e portafogli di finanziamenti della durata massima di 30 anni, erogati dalle banche a imprese con meno di 500 dipendenti. Le garanzie possono coprire anche i minibond
<i>Finanziamenti alternativi</i>	Ombrello del fondo di garanzia pmi anche per i soggetti che finanziano investimenti realizzati da microimprese e pmi, mediante piattaforme di social lending e crowdfunding
<i>Internazionalizzazione</i>	Le agevolazioni finanziarie Simest per promozione, sviluppo e consolidamento delle imprese italiane all'estero potranno essere attivate anche per investimenti nei mercati Ue, oltre che extra-Ue.
<i>Venture capital</i>	A sostegno degli investimenti delle imprese italiane all'estero Simest potrà acquisire quote di partecipazione al capitale di società estere e sottoscrivere strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Nei Balcani potrà salire dal 40 al 49% del capitale
<i>Delocalizzazione</i>	Le imprese che investono all'estero perdono le agevolazioni concesse a questo fine dallo stato e incappano nel rimborso anticipato delle stesse qualora: violino l'obbligo di mantenere in Italia attività di r&s, direzione commerciale e parte sostanziale della produzione; le operazioni di venture capital effettuate con supporto statale siano causa diretta di un calo dell'occupazione in Italia
<i>Prima casa</i>	Rifinanziato con 100 mln il fondo a garanzia dei cittadini che chiedono mutui ipotecari per acquisto e ristrutturazione immobili
<i>Locazioni</i>	Negli affitti a canone agevolato, in assenza di comunicazione di rinuncia, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è tacitamente rinnovato per due anni
<i>Mancati pagamenti</i>	Oltre alle pmi, anche i professionisti potranno accedere ai finanziamenti agevolati del fondo per le vittime dei mancati pagamenti, a causa dei reati contestati alle imprese debitorie. Nella platea dei debitori per cui le attività creditrici potranno chiedere aiuto rientreranno anche soggetti diversi dalle aziende, purché operanti nei procedimenti penali per i reati in questione. Ampliate anche le fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'accesso al fondo. Vi rientrano la bancarotta fraudolenta, quella semplice e il ricorso abusivo al credito. In pendenza della verifica dei requisiti di accesso agli aiuti, verrà erogato un acconto del 50%
<i>Nuova Sabatini</i>	Il finanziamento agevolato per investimenti in macchinari e attrezzature (anche 4.0) potrà essere concesso, oltre che da banche e intermediari finanziari autorizzati, anche da altri intermediari che operano per statuto con le pmi. Il finanziamento massimo concedibile passa da due a quattro mln. Se quest'ultimo non va oltre i 100 mila euro, potrà essere erogato in soluzione unica. La Sabatini è stata estesa anche a microimprese e pmi in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano investire; per queste imprese viene maggiorato il contributo in conto impianti
<i>Economia circolare</i>	Finanziamenti agevolati (pari al 50% delle spese) e contributi diretti (fino al 20% delle spese) ai progetti di sviluppo di imprese e centri di ricerca per un uso più efficiente delle risorse. A proporre i progetti possono essere anche più di tre soggetti, ma va indicato il capofila. Incentivato l'uso di tecnologie di selezione e recupero di materiali ultraleggeri
<i>Imballaggi</i>	Abbuoni del 25% sul prezzo d'acquisto per incoraggiare il riutilizzo di imballaggi e crediti d'imposta fino a 10 mila euro l'anno a beneficiario per incoraggiare le imprese venditrici alla raccolta differenziata e al successivo avvio a riciclo
<i>Società di investimento</i>	Nascono le società di investimento a capitale semplice (sis). Sono organismi di investimento collettivo, sul genere sicaf, a regime semplificato. Non devono avere patrimonio netto oltre i 25 mln, il capitale sociale deve essere di almeno 50 mila euro. La sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi sis non è riservata solo a investitori professionali
<i>Trasformazione tecnologica</i>	Agevolazioni finanziarie fino al 50% dei costi per le pmi che investono in digitale, software, hardware, ecommerce, fintech, blockchain, internet delle cose e intelligenza artificiale. L'investimento deve essere di almeno 50 mila euro

DECRETO CRESCITA/Si amplia il ventaglio di tecnologie finanziate. Agevolato il turismo

Incentivi di massa al digitale

L'investimento minimo richiesto cala da 200 mila a 50 mila €

DI ROBERTO LENZI

Un investimento minimo da 50 mila euro. È l'ultimo bilancio approvato con solo 100 mila euro di ricavi. Sono i nuovi limiti per accedere all'incentivo per la trasformazione digitale. Il decreto legge crescita (n. 34/2019) emendato alla Camera e atteso stamane al vaglio dell'aula rivede l'incentivo per gli investimenti 4.0 nelle pmi. Con un occhio di riguardo per le realtà di minore dimensione. Non solo. La nuova impostazione dell'agevolazione abbraccia un maggior numero di tecnologie abilitanti del piano Impresa 4.0. Grazie alle modifiche apportate al decreto, l'incentivo apre alle imprese turistiche e consente la possibilità di accedere in forma aggregata all'agevolazione. Questa, introdotta dall'art. 29 del decreto legge, ma tuttora non operativa, è volta a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, mediante la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili. Il restyling dello strumento prevede, inoltre, che le agevolazioni siano in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella p.a. Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

Tecnologie abilitanti. Gli investimenti, per essere agevolati, devono essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0. La prima formulazione

dell'agevolazione prevedeva le seguenti tecnologie: advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics. La novità riguarda l'ampliamento: alle soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; al software; alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. Nonché ad altre tecnologie quali: sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, Edi), geolocalizzazione,

tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Accesso ai più piccoli. La prima formulazione dell'incentivo prevedeva caratteristiche che potevano portare ad escludere le imprese di micro dimensione. L'investimento minimo richiesto di 200 mila euro avrebbe escluso tutte le imprese che non tendono ad effettuare investimenti di tale portata in breve tempo. Oltre a questo, era stata fissata una soglia minima di ricavi, con rife-

rimento all'esercizio dell'ultimo bilancio approvato, pari almeno a 500 mila euro. Col restyling alla Camera, tali soglie sono state sensibilmente ridotte; saranno accettati programmi di investimento a partire da 50 mila euro e la soglia minima di ricavi accettata è stata portata a 100 mila euro.

L'estensione al turismo. Il decreto crescita operava solo a favore delle imprese attive in via prevalente/primaria nel manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere. L'incentivo sarà, invece, destinato anche alle imprese del turismo impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali; anche in ottica di accessibilità e in favore dei disabili. Questa estensione avviene in via sperimentale per il 2019/20.

Accesso in aggregazione. Oltre che singolarmente, le imprese, in numero non superiore a dieci, potranno presentare congiuntamente progetti realizzati, mediante il ricorso a contratti di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, inclusi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figure come soggetto promotore capofila un Dih (Digital innovation hub) o un Edi (Ecosistema digitale per l'innovazione). Possibilità che consente di ovviare al mancato raggiungimento dell'importo minimo di 100 mila euro di ricavi, potendo considerare a tal fine il complesso delle imprese aggregate.

IO ONLINE Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La soglia minima di ricavi, necessaria per accedere all'agevolazione, scende da 500 mila a 100 mila euro



INTERPELLO

Forfetario, autoanalisi sui limiti

DI GIULIA PROVINO

Il regime forfetario non si applica al contribuente che sa di superare il limite di 65 mila euro. Il soggetto esercente una nuova professione deve esplicitamente dichiarare di presumere il non raggiungimento della soglia di euro 65 mila, in relazione al primo periodo d'imposta in cui troverebbe applicazione il regime. È la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 195, del 17 giugno 2019, sull'applicazione del regime forfetario per somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna. Con la circolare del 4/4/2016, n. 10/e, l'Agenzia aveva già chiarito che i contribuenti che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività. Nel caso di specie, al momento della dichiarazione di inizio attività, il soggetto vittorioso in giudizio era già a conoscenza, da dicembre 2018, del dispositivo esecutivo della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfetario. Dunque, per questi non è applicabile il regime.



CLASSIFICA QS

Le Università italiane avanzano ma sono lontane dai vertici internazionali

Le università italiane avanzano, ma restano lontane dai vertici

La classifica. Il Politecnico di Milano tra i primi 150 del mondo, il S. Anna di Pisa tra i primi dieci per la ricerca. Manfredi (presidente dei rettori): «Ottimi risultati con investimenti bassi»

– Servizi a pagina 8

Francesca Barbieri

Il Politecnico di Milano tra le migliori 150 università al mondo e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa nella top ten della ricerca. Sono questi i due risultati più rilevanti della sedicesima edizione del Qs World university rankings, la classifica che comprende i mille atenei più prestigiosi al mondo sulla base delle performance registrate in sei diversi indicatori (reputazione accademica, risultati sul mercato del lavoro, rapporto docenti/studenti, citazioni delle pubblicazioni scientifiche, faculty internazionale e quota di iscritti in arrivo dall'estero).

Nel ranking generale figurano 34 università italiane, cinque in più rispetto allo scorso anno: 14 migliorano la propria posizione, mentre 11 sono rimaste stabili.

Il nostro Paese risulta così il setti-

mo più rappresentato al mondo e il terzo dell'Unione europea, dopo Regno Unito e Germania, ma prima di Francia e Spagna.

«I numeri confermano che docenti, ricercatori e personale dei nostri atenei costituiscono una realtà competitiva, che produce formazione e ricerca di qualità – commenta Gaetano Manfredi, Presidente della Crui, la Conferenza dei rettori italiani –. E questo a fronte di un investimento pubblico e privato fra i più bassi in Europa».

La vetta della classifica però resta ben lontana per gli atenei italiani, tutti posizionati dal 149esimo posto (dove si trova il Politecnico di Milano) in giù: S. Anna di Pisa e Alma mater di Bologna sono 177esime a pari merito, La Sapienza è 203esima, la Normale di Pisa occupa il posto numero 204 (si veda tabella a lato).

Fa eccezione un indicatore, quello che misura l'impatto della ricerca

prodotta in rapporto al numero di docenti e ricercatori, dove il S. Anna di Pisa si piazza al decimo posto. Esprime «soddisfazione» la rettrice Sabina Nuti che guarda al futuro: «Ora la sfida è consolidare questi risultati e investire ancora di più sui temi di frontiera combinando questa eccellente capacità di produzione scientifica con la capacità di divulgarne i risultati».

Il ranking generale di Qs - frutto delle valutazioni di 94mila docenti e di 44mila manager e direttori delle risorse umane - rappresenta nelle prime dieci posizioni solo tre Paesi: Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera. Sul podio ci sono le americane Mit, Stanford e Harvard, seguite da Oxford (Uk), California institut of technology (Usa), Eth Zurigo (Svizzera), Cambridge (Uk), Ucl (Uk), Imperial college London (Uk) e University of Chicago (Usa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GUIDA UNIVERSITÀ, IL 26 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE

Appuntamento mercoledì 26 giugno con la guida Università, con tutte le novità su corsi, rette, borse di studio e detrazioni fiscali

La top 10 italiana

La classifica si basa sulle opinioni di 94mila docenti, accademici e ricercatori e di 44mila manager

2020	2019	UNIVERSITÀ	2020	2019	UNIVERSITÀ
149	156	Politecnico di Milano	234	249	Università degli Studi di Padova
177	167	Scuola Superiore Sant'Anna Pisa	302	325	Università degli Studi di Milano
177	180	Università di Bologna	348	387	Politecnico di Torino
203	217	Sapienza - Università di Roma	389	426	Università degli Studi di Trento
204	175	Scuola Normale Superiore di Pisa	389	422	Università di Pisa


Fonte: QS World University Rankings 2020

INTERVISTA

Ferruccio Resta. Il rettore del Politecnico di Milano: regole più semplici per competere

Il passaggio

Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria, subentra a Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, alla guida della Luiss dal 2010



Investimenti

Torna il superammortamento ma solo a partire da aprile 2019

Giorgio Gavelli
— a pagina 28

Torna il superammortamento Scoperto il primo trimestre

DECRETO CRESCITA

Per gli investimenti da aprile a dicembre 2019 resta il tetto a 2,5 milioni

Dal 2023 l'Imu su immobili strumentali diventa totalmente deducibile

Giorgio Gavelli

La conversione in legge del decreto crescita non modifica la ripartenza del superammortamento, mentre spinge sino al 100% (ma solo dal 2023) la deduzione dell'Imu nella determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

La maggiorazione del costo di acquisto (o della quota capitale del canone in caso di locazione finanziaria) dei beni strumentali nuovi resta essenzialmente quella già in vigore per effetto della versione originaria del Dl 34/2019, consistente in un incremento del 30% sino all'importo limite dell'investimento di 2,5 milioni di euro. Continua a costituire un punto interrogativo il concreto operare del meccanismo di limitazione in presenza di investimenti eccedenti tale soglia. È confermato che il bonus:

- si applica sia alle imprese che agli esercenti arte e professione (solo imposte sui redditi, no Irap);
- non riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo

164, comma 1, del Tuir (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre rientrano i "veri" autocarri e gli autotarticolati);

- non riguarda i beni immateriali, i beni usati, i fabbricati e le costruzioni nonché tutti i beni per cui il Dm del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge 208/2015;
- si applica agli investimenti effettuati (secondo i "soliti" criteri di competenza fiscale) dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con possibile estensione al 30 giugno 2020 a condizione che, entro il 31 dicembre, venga accettato l'ordine dal venditore e sia versato a titolo di acconto almeno il 20% del prezzo;
- non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e neppure sugli acconti d'imposta.

Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non possono fruire del massimo ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l'accettazione dell'ordine e il versamento dell'acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era "prenotata" l'applicazione della disciplina 2018 anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

I beni che rientrano nella disciplina dell'iperammortamento (prorogata dai commi 60 e seguenti della legge

145/2018) possono aspirare ad una maggiore agevolazione, ove l'impresa realizzi tutto quanto richiesto secondo tale agevolazione. Passando all'intervento operato dal legislatore sulla deducibilità Imu degli immobili strumentali nell'ambito del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il testo finale prevede la seguente scaletta:

- deduzione 50% per il periodo d'imposta 2019;
- deduzione 60% per i periodi 2020 e 2021;
- deduzione 70% per il periodo 2022;
- deduzione 100% a decorrere dal periodo 2023 (questa è la vera novità introdotta in sede di conversione).

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre far riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello sopra indicato. La deduzione avviene secondo il criterio misto "cassa-competenza" di cui alla circolare 10/E/2014. La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall'articolo 43, comma 2 del Tuir), con esclusione di quelli ad uso promiscuo, che costituiscono rimanenze finali e degli immobili qualificati come "patrimonio" (articolo 90 del Tuir).

L'intervento non elimina, né l'integrale in deducibilità dell'imposta locale ai fini Irap - disposta dal comma 1 dell'articolo 14 del Dl 23/2011 -, né la totale deducibilità della Tasi, che si ricava (in assenza di diversa indicazione) dall'articolo 99 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità in sintesi

1. Il superammortamento


Nessuna modifica alla riapertura del superammortamento per i beni strumentali nuovi acquisiti dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero (con il solito meccanismo "ordine+acconto20%") entro il 30 giugno 2020. Resta il coefficiente di maggiorazione del costo del 30% con un tetto all'investimento di 2,5 milioni di euro. Confermate le precedenti esclusioni, tra cui i veicoli di cui all'articolo 164 del Tuir, anche se ad uso pubblico

2. I beni prenotati

Nessuna modifica anche all'articolo articolo 1, comma 29, della legge 205/2017: per i soggetti che, tramite l'accettazione dell'ordine ed il versamento dell'acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, avevano "prenotato" l'applicazione della disciplina 2018, il maxi ammortamento resta anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (e quindi anche nei primi tre mesi del 2019)

3. Deduzione Imu al 100%

La deduzione dell'Imu arriva al 100 per cento. Viene, infatti, modificata la progressione della deduzione dell'Imu sugli immobili strumentali per le imprese e i professionisti ai fini Irpef/Ires: dal 50% del 2019 si giunge sino al 100% applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Nelle more, la deduzione si applica al 60% (2020 e 2021) e al 70% (2022). Resta l'indeducibilità integrale ai fini Irap



COSTRUZIONI IN CRISI

Progetto Italia, verso la chiusura in tre settimane

Esame informale del piano da Cdp e Salini. Astaldi deposita i documenti

Laura Galvagni

La data ultima è quella del 15 luglio ma la volontà, su Progetto Italia, è di chiudere prima. Complice forse anche la necessità di dare ad Astaldi un futuro nuovo in tempi rapidi.

In proposito, ieri è stata depositata al Tribunale di Roma la documentazione richiesta dai giudici con gli aggiornamenti sollecitati dalla corte: di fatto si punta a dare forma definitiva al piano di salvataggio entro le prossime tre settimane. I giudici avevano chiesto sostanzialmente due cose: da un lato di dettagliare meglio le operazioni che porteranno Salini Impregilo nel capitale di Astaldi e dall'altro di fornire ulteriori elementi tecnici rispetto alle modalità con cui si intendono soddisfare i creditori chirografari. Il materiale, 230 pagine, è stato presentato. Ma è un tassello, seppur rilevante, di un mosaico ben più ampio. Ora, infatti, si tratta di stabilire i contorni del progetto nella sua totalità. E in quest'ottica, sembra che

molti scogli siano stati superati. In primis quelli relativi alla governance, rispetto alla quale, una volta chiariti ruoli e deleghe dei manager, sarà possibile definire degli organi di indirizzo funzionali a supervisionare il prosieguo del progetto. Stando alle indiscrezioni fin qui raccolte, l'assetto di comando del nuovo gruppo Salini Impregilo prevederebbe che la Cassa nomini quattro consiglieri. Allo stesso modo, risulta che l'ad del gruppo resterà Pietro Salini mentre Massimo Ferrari sarà confermato general manager e cfo. A Cdp, come è noto, toccherà indicare il presidente. A riguardo il profilo è stato individuato ora vanno aggiunti gli ultimi ostacoli. Anche perché, una volta trovato l'accordo Cdp-Salini andrà trovata l'intesa anche con tutti gli altri soggetti invitati al tavolo. Da un lato quelli che potrebbero allargare le fila dei costruttori pronti a mettere capitale nel piano di rilancio del settore in Italia, tra i quali Pizzarotti, Caltagirone e Rizzani di Eccher. E dall'altro quei soggetti destinati invece a venir inglobati nella nuova realtà perché in difficoltà, come Condotte e Trevi. Cmc, si dice, pare abbia deciso di imboccare una strada diversa.

In questo scenario, gli advisor

sono al lavoro per definire i contorni dell'operazione nei suoi contenuti finanziari. Allo stato si sta ragionando sull'ipotesi che Salini Impregilo promuova un rafforzamento di capitale di 600 milioni di euro. Di questi, circa la metà sarebbero a carico della Cassa, mentre 150 milioni dovrebbero arrivare dalle banche. Istituti che, al momento, non avrebbero ancora formato un fronte completamente compatto, sebbene da tempo stiano lavorando come mediatori al tavolo tra Salini e Cdp, e questo per la prudenza di una grande banca che, tuttavia, potrebbe presto sciogliere le ultime riserve a fronte di precise assicurazioni.

Pertanto, sull'ammontare definitivo dell'iniezione di liquidità ci sono verifiche ancora in corso e la somma potrebbe essere in prospettiva passibile di modifiche anche alla luce di quale sarà il perimetro definitivo di Progetto Italia. L'intera operazione dovrebbe poi ricevere il supporto delle banche anche sul fronte delle nuove risorse. In proposito tempo fa il general manager di Salini Impregilo, Ferrari, aveva spiegato in un'intervista a Il Sole 24 Ore, che si parla di una cifra di «700 milioni che saranno forniti da un pool di banche prevalentemente italiane, ma anche estere».

I NUMERI

600 milioni

Il rafforzamento

Per Progetto Italia al momento si lavora all'ipotesi che Salini Impregilo promuova un rafforzamento di capitale da 600 milioni: circa metà sarebbero a carico di Cdp, 150 milioni invece dovrebbero arrivare dalle banche.

230

Pagine

È il dossier consegnato ieri da Astaldi al Tribunale di Roma contenente gli aggiornamenti sollecitati dalla corte rispetto sia ai dettagli sull'operazione dell'ingresso di Salini nel capitale, sia alle modalità con cui si intendono soddisfare i creditori chirografari



DETRAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Eco e sismabonus in cinque anni, ora si può anche cedere a terzi

Il cessionario del credito fiscale lo può rivendere solo ai suoi stessi fornitori

Saverio Fossati

Corretto dal parlamento il Dl Crescita su ecobonus e sismabonus a detrazione rapida: i cinque anni, invece dei soliti dieci, venivano resi possibili con la versione iniziale del Dl 34/2019, che prevedeva però che il cessionario potesse utilizzare il credito solo in compensazione. L'effetto, segnalato da molti, sarebbe stato un vantaggio solo per le imprese grandi, che a fronte di un acquisto del credito a prezzo pieno (non scontato) avrebbero potuto però elaborare offerte più interessanti per i condomini, che le imprese medio-piccole, non disponendo di una tale capienza d'imposta, non avrebbero potuto contrastare.

Nella nuova versione della norma è stato ora aggiunto, all'articolo 14,

comma 3.1 del Dl 63/2013, il periodo che dice: «il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». Stessa modifica è stata fatta all'articolo 16, comma 1-octies, del Dl 63/2013, che riguarda il sismabonus.

In concreto, quindi, chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli interventi». Quest'ultimo, a sua volta, ottiene un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241/97) e senza l'applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. È quindi una possibilità in più rispetto a quella (con detrazione in dieci anni) prevista prima del Dl 34/2019,

che comunque rimane in vigore.

Il "prezzo" della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 100mila euro con detrazione del 65%, il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 65mila euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d'imposta di 13mila euro all'anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l'importo dello sconto sulla fattura, come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l'altra possibilità (quella dei dieci anni) rimasta in vigore. Il «fornitore» (termine che andrà definito) potrà anche scegliere, anziché compensare il credito con le imposte a suo carico, di cederlo ai «propri fornitori» (ma non a banche e intermediari finanziari) che però non potranno più cederlo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione le Entrate emaneranno un provvedimento di attuazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

